



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 50 del 23 maggio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia UE il dubbio interpretativo sul perimetro soggettivo delle misure restrittive – adottate dall'Unione europea quale contromisura a seguito del conflitto russo-ucraino – consistenti nel divieto di aggiudicare appalti e concessioni in favore di operatori economici che agiscono “per conto e sotto la direzione” di un soggetto di nazionalità russa. In base allo specifico settore in esame e al singolo ordinamento nazionale la nozione di “direzione”, infatti, può assumere molteplici declinazioni e significati.

Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 24 marzo 2024, n. 3838 – Pres. Caringella, Est. Barreca.

Unione europea – Misure restrittive nei confronti di soggetti coinvolti nel conflitto in Ucraina – Divieto di aggiudicare appalti e concessioni nei confronti di operatori economici che agiscono “per conto e sotto la direzione” di un soggetto di nazionalità russa – Interpretazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Va rimesso alla Corte di giustizia UE il seguente quesito interpretativo:

“se la disposizione di cui all’art. 5 duodecies, lett. c) del Regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, introdotto dal Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell’8 aprile 2022 che modifica il, in materia di misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui stabilisce il divieto di aggiudicare appalti e concessioni o di proseguire contratti con “una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”, si interpreta nel senso che il divieto si applica ad una società di diritto italiano con sede nel territorio nazionale, partecipata da società italiana e con soci persone fisiche non cittadini russi, ma della quale due componenti su tre del consiglio di amministrazione sono cittadini russi e uno dei quali, Presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, è anche amministratore unico della società controllante al 90%”. (1)

(1) I. - Il Consiglio di Stato con l'ordinanza in rassegna sollecita l'intervento interpretativo del giudice comunitario in ordine all'art. 5 *duodecies* del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, introdotto dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022, nella parte in cui stabilisce il divieto di aggiudicare appalti e concessioni o di proseguire contratti con *“una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscano per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”*.

II. – Nella fattispecie in esame, infatti, l'aggiudicataria di una concessione di servizi di ristorazione servizio – vittoriosa nel giudizio di primo grado dinnanzi al T.a.r. per la Toscana in cui rivestiva la qualifica di contro-interessata – è una società:

i) di diritto italiano con sede legale sul territorio nazionale;

ii) controllata in misura prevalente (detentrica del 90% del capitale sociale) da una società di diritto italiano avente come soci persone fisiche non aventi cittadinanza russa;

iii) sennonché: il suo consiglio di amministrazione (CDA) è composto da due membri (su tre) con cittadinanza russa; uno dei due consiglieri di amministrazione di cittadinanza russa ricopre contemporaneamente sia la carica di presidente del CDA e amministratore delegato sia il ruolo di amministratore unico della società controllante (detentrica del 90% del capitale sociale).

Il Consiglio di Stato evidenzia:

- come a fronte del predetto quadro fattuale il divieto di aggiudicare appalti e concessioni a operatori economici *“sotto la direzione”* di soggetti di nazionalità russa previsto dall'art. 5-*duodecies* del Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022– nella formulazione di cui alla lett. a5) sottoindicata – ingenera un dubbio interpretativo non risolvibile dal giudice nazionale, ma implicante il necessario intervento del giudice comunitario.

- la rilevanza della questione in quanto – ove, alla luce degli elementi di fatto fin qui sottolineati, la Corte di giustizia dovesse affermare l'operatività del divieto – assumerebbe valenza assorbente su tutti i motivi di appello proposti, implicando l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato e la conseguente aggiudicazione della gara all'appellante. Ciò premesso in punto di rilevanza della questione, nel compendiare le ragioni di fatto e diritto che rilevano nel caso in esame, il Consiglio di Stato:

a) con riferimento alle norme del diritto euro-unitario rilevanti, rileva come:

a1) ai sensi dell'art. 215 TFUE *“1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.*

2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

3. *Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.”;*
- a2) a norma dell’art. 288 TFUE *“il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.*
- a3) *il Considerando 3 del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell’8 aprile 2022 ricorda che la decisione (PESC) 2022/578 del Consiglio dell’8 aprile 2022 ha ampliato “l’elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza” ed il Considerando 4 precisa che essa ha vietato “l’aggiudicazione e la prosecuzione dell’esecuzione di contratti di appalto pubblico e di concessione con cittadini russi ed entità ed organismi stabiliti in Russia”;*
- a4) *il Considerando 4 del Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell’8 aprile 2022 preveda che “la decisione (PESC) 2022/578 vieta inoltre l’aggiudicazione e la prosecuzione dell’esecuzione di contratti di appalto”;*
- a5) *ai sensi dell’art. 5 duodecies del Regolamento 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, in materia di misure restrittive per le azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, inserito dal Regolamento UE 2022/576 del Consiglio dell’8 aprile 2022, “È vietato aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell’articolo 7, lettere da a) a d), dell’articolo 8, dell’articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell’articolo 18, dell’articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; dell’articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE e del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, a o con: a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alla lettera a); oppure c) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.”*

b) con riferimento alle norme nazionali rilevanti, puntualizza come:

- b1) ai sensi dell’art. 2380-bis c.c. *“1. La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.*
- 2. L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.*
- 3. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.*

4. *Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.*

5. *Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.";*

b2) alle società a responsabilità limitata, e quindi a quella in esame, si applichino l'art. 2475 e l'art. 2475-bis c.c., che, tra l'altro, prevedono che spetta esclusivamente agli amministratori la gestione degli assetti dell'art. 2086, comma 2, c.c. e che agli amministratori spetta l'amministrazione e la rappresentanza generale della società;

b3) per quanto riguarda la direzione e coordinamento delle società di capitali, l'art. 2497 del codice civile prevede inoltre quanto segue:

"1. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette

2. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

3. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

4. Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.";

b4) in tema di direzione e coordinamento societario vige la presunzione dell'art. 2497-sexies c.c., secondo cui *"Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.";*

c) evidenza come sia siano consolidate due interpretazioni contrapposte delle predette disposizioni:

c1) per un primo orientamento, il divieto è volto ad evitare che siano aggiudicati contratti pubblici a società a capitale russo, essendo così irrilevante la nazionalità del soggetto amministratore di tale società: lo scopo della normativa comunitaria soprarichiamata sarebbe quello impedire il finanziamento delle attività di guerra della Russia, e dunque avrebbe riguardo esclusivamente al soggetto che – aggiudicandosi l'appalto – beneficerebbe del contratto pubblico. Tale conclusione si fonda sulla base sulle seguenti considerazioni:

- operando un parallelismo con la disciplina UE sul controllo degli investimenti esteri diretti (IED), che nel riferirsi all'investitore straniero non si riferisce alla nazionalità degli amministratori ma quella dei soci (v. Considerando 10 del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 secondo cui: *"Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, dovrebbero provvedere, nel rispetto del diritto dell'Unione, alle misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE"*);
- l'indicazione fornita dalla Commissione europea nelle *"Commission Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014"* che ha risposto al seguente quesito: i) *"36. Is a company established in Germany with a managing director of Russian nationality and German residence excluded from the award or the fulfilment of public contracts if the threshold value is reached?"* nei seguenti termini: ii) *"Last update: 23 May 2022 No, it is not excluded on the basis of the Sanctions Regulation since the contract is signed with the company which is established in Germany and not with its managing director."* - sarebbe in linea con le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea (aggiornate al 27 giugno 2022) in materia di attuazione effettiva delle misure restrittive adottate in ambito PESC cui deve ricondursi il regolamento UE 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022;
- in quanto le due decisioni e i sopra riportati *Considerando 3 e 4* del regolamento (UE) 576/2022 del Consiglio dell'8 aprile 2022, confermerebbero che lo scopo delle sanzioni relative ai contratti pubblici è quello di impedire il finanziamento delle operazioni di guerra e di invasione da parte della Russia;
- in ragione del disposto dell'art. 2497 c.c. e anche dell'art. 2497-*sexies* c.c., per i quali l'attività di direzione e coordinamento si intende: i) quella che la società controllante ponga in essere nei confronti della società controllata, ii) mentre esula da tale nozione l'attività propria degli amministratori che afferisce alla gestione dell'impresa sociale;
- alla luce del concetto di "direzione" espresso dalla giurisprudenza civilistica, richiamando a tal fine Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2021, n. 15276 (in *Società*, 2021, 1343, con nota di L. CACOPARDI, *Sulla responsabilità da abuso di direzione della holding pubblica statale*);
- alla luce del tenore letterale portato dall'art. 5-*duodecies* del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che equipara la società che agisce "per conto" di un'altra persona fisica o giuridica ad una società che agisce "sotto la direzione" di altra entità: essa troverebbe conferma: i) nella lettura sistematica della norma per la quale l'intenzione è quella di impedire l'affidamento di contratti pubblici a società che in virtù della compagine sociale (lett. b) o in dipendenza di altri vincoli (lett. c) risultino sotto

l'influenza dominante di "entità" russe; *ii*) col riferimento alla "persona fisica" effettuato per il tramite del rinvio della lett. c) alla lett. a) 5-*duodecies* del Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022 da intendersi effettuato alla holding-persona fisica che esercita un'attività di direzione, intesa come sopra; *iii*) nel raffronto della versione linguistica della disposizione, sia nel testo francese e tedesco, che nel testo italiano, dove si fa riferimento alla "direzione" della società, poiché nel diritto societario italiano l'amministratore non dirige la società ma la gestisce; *iv*) in ragione della differenza tra il concetto di gestione e quello di direzione, come dimostrato dal fatto che quest'ultimo termine si rinviene soltanto nell'art. 2497 c.c., norma detta le regole per il caso in cui un soggetto ("società o ente") esercita "l'attività di direzione e coordinamento di società" e la distingue dall'attività di gestione;

c2) per un diverso orientamento, invece, il divieto normativo avrebbe un'estensione più ampia, così da non subire differenti declinazioni in base alle peculiarità dei singoli ordinamenti, in quanto lo scopo perseguito è quello di condurre all'interruzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con la Russia, in ragione:

- del suo ambito soggettivo di applicazione, riferito a "*un cittadino russo, una persona fisica, una persona giuridica, un'entità, un organismo, stabiliti in Russia*", in modo che il divieto di aggiudicare o eseguire contratti non sia ostacolato in sede di applicazione nei singoli Stati dalla diversità dei soggetti giuridici previsti negli ordinamenti nazionali;

- del suo ambito oggettivo di applicazione, volto a garantire l'operatività della sanzione in modo unitario in tutti gli Stati dell'Unione, ai sensi dell'art. 29 TUE, così da ricomprendere una molteplicità di criteri ovvero di relazioni, situazioni e stati, legittimanti il divieto di partecipare a procedure selettive e di concludere contratti, che si declinano: *i*) con riferimento alla località di stabilimento del soggetto (in Russia); *ii*) dell'assetto proprietario; *iii*) dell'agire "per conto o sotto la direzione";

- della *ratio* che informa la citata lett. c) del citato art. 5-*duodecies* del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che, per distinguersi concretamente dalle altre ipotesi ivi contemplate, deve intendersi in modo "ampio", così da ricomprendere ogni forma di potere di direzione, controllo, vigilanza, amministrazione, gestione e, quindi, qualsiasi influenza esercitata anche di fatto da parte di una "entità"/soggetto (persona fisica, persona giuridica, entità, organismo) di nazionalità russa;

- della funzione del regolamento comunitario che si connota nell'ambito delle fonti del diritto dell'Unione: *i*) per la sua natura generale ed astratta in grado di ingenerare situazioni giuridiche soggettive in capo ai soggetti di diritto privato sia nei rapporti orizzontali che in quelli con le istituzioni degli Stati e dell'Unione; *ii*) per la sua diretta e integrale applicabilità e obbligatorietà, senza necessità di adattamenti interni;

- dall'impossibilità di interpretare la nozione comunitaria di "direzione" di cui alla lettera c) dell'art. 5 *duodecies* del regolamento (UE) 2022/576 del

Consiglio dell'8 aprile 2022, utilizzando concetti e categorie giuridiche dell'ordinamento nazionale di cui alle citate disposizioni del codice civile che, tra l'altro, riguardano la fattispecie delle responsabilità civile, mentre la norma regolamentare dell'Unione riguarda un divieto, che va ben oltre la nozione di società ed i rapporti di controllo tra società: ciò sarebbe confermato dal fatto che l'art. 5 *duodecies* del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022 non menziona mai il termine società;
- dall'erroneo presupposto per cui il regolamento debba essere interpretato alla luce della norma civilistica di diritto interno, in contrasto anche con il principio di diretta applicazione del regolamento agli Stati membri;

d) sottolinea che, a prescindere dell'opzione interpretativa scelta tra quelle sopraindicate, nel caso in esame, anche a voler seguire il primo orientamento, la nozione di "direzione" di cui al regolamento coinciderebbe con quella di "direzione e coordinamento" di cui al diritto interno, giacché la citata sentenza (Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2021, n. 15276), sembra ricondurre nell'ambito dei poteri di direzione e coordinamento, il ruolo della proprietà, che si esercita mediante il diritto di voto in assemblea, così valorizzando il profilo gestorio ovvero dell'amministrazione della società che, nella fattispecie in esame, sarebbe determinante atteso che la società controllante al 90% ha un amministratore unico di cittadinanza russa.

III – Per completezza, si segnala quanto segue:

e) con riferimento all'applicazione dell'art. 5 *duodecies* del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, introdotto dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022, nella giurisprudenza nazionale: v. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1813, che ne evidenzia la natura sanzionatoria e, pertanto, *«devono essere intese in senso, per quanto possibile, limitato alla loro portata letterale, rifuggendo da interpretazioni estensive che vadano al di là della logica escludente che le ha ispirate. Tale logica (in linea con gli intendimenti espressi dal Considerando n. 2 del regolamento n. 833/2014: "aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Russia per compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e onde promuovere una soluzione pacifica della crisi") è unicamente quella di isolare le imprese ricollegabili alla Federazione Russa dal mercato degli appalti pubblici, in modo da colpire indirettamente quella Federazione, e non anche di bandire coloro che, avendone la possibilità, e proprio per conformarsi alla norma stessa (salvaguardandone, al contempo, l'effettivo perseguimento delle finalità), si affranchino da rapporti contrattuali di partenariato con quelle medesime imprese»;*

f) con riferimento al congelamento dei beni: v. T.a.r. per il Lazio, sez. II, ordinanza 11 aprile 2023, n. 6256 (oggetto della News UM n. 63 del 15 maggio 2023);

g) con riferimento alle sanzioni internazionali e unilaterali dell'Unione europea:

g1) AA.VV., *Sanzioni internazionali, export control e programmi di conformità*, Milano, 2022 che opera un'importante ricostruzione delle sanzioni economiche internazionali e con particolare riferimento al conflitto russo-

ucraino, distinguendo, con particolare riguardo alle tipologie di sanzioni applicate dall'U.E., tra:

- misure esclusivamente soggettive concernenti determinati individui/entità espressamente enumerati negli allegati ai regolamenti comunitari che vengono *ad hoc* adottati (genericamente, ci si riferisce ai soggetti c.d. listati): *i*) applicati indipendentemente dalla tipologia delle merci da esportare, importare o delle transazioni finanziarie da effettuare; *ii*) tra cui rientrano il congelamento delle risorse finanziarie di una persona ed il divieto di ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri; *iii*) la cui *ratio* è quella di colpire la capacità economica di questi soggetti, con l'evidente obiettivo di dissuaderli dal proseguire nell'attività che viene ritenuta illegittima dall'Unione Europea;

- misure esclusivamente oggettive che afferiscono a determinate tipologie di merci o tecnologie, anche queste specificatamente elencate negli allegati ai regolamenti di volta in volta adottati. Tali misure possono declinarsi: *i*) in sanzioni dirette (e.g. il divieto di importazione di merci originarie da un certo paese), *ii*) oppure nella necessità di ottenere dalle autorità preposte una previa autorizzazione ad effettuare determinate operazioni commerciali e/o finanziarie. Relativamente alle misure oggettive, l'identità dell'altro contraente è irrilevante, essendo questa tipologia di sanzioni assolutamente indipendente rispetto ai soggetti coinvolti nella transazione commerciale;

- misure simultaneamente soggettive e oggettive: trattasi delle misure che riguardano determinati soggetti ed entità espressamente elencati nei regolamenti (di nuovo si parla di soggetti "listati"), «*ma nei confronti dei quali i divieti attengono solamente allo svolgimento di alcune tipologie di operazioni o l'esportazione/importazione di determinate merci o tecnologie, anch'esse specificate nei Regolamenti. È opportuno chiarire che questo tipo di misura riguarda solamente le operazioni espressamente contemplate dalla misura in argomento e non la totalità delle attività, come avviene, al contrario, nel caso in cui un soggetto sia destinatario delle misure di tipo esclusivamente soggettivo*»;

g2) C. CIMAROSSA, *La legittimità delle misure restrittive a carattere personale contro la federazione russa alla luce della giurisprudenza della corte di giustizia dell'unione europea*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, 1242-1253 ove si opera un'ampia ricostruzione dei limiti imposti dal diritto dell'Unione europea e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia UE;

g3) A. LEANDRO, *I rapporti internazionali d'impresa al vaglio delle misure restrittive adottate dall'unione europea in occasione del conflitto russo-ucraino*, in *Dir. comm. internaz.*, 2022, che opera un'ampia ricognizione delle misure adottate e sulla loro incidenza sul commercio internazionale.